

## Classificazione delle lane minerali o fibre artificiali vetrose (FAV)

Estratto dal documento FIVRA (Fabbriche Isolanti Vetro Roccia Associate) per chiarire le modalità di smaltimento e conferimento in discarica del rifiuto in lana minerale

### LA NORMATIVA

Le prime indicazioni nascono con la **Direttiva 67/548/CE** relativa alla **classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose**, recepita in Italia con la Legge 29 maggio 1974 n. 256. La Direttiva regola l'immissione sul mercato delle sostanze pericolose al fine della salvaguardia della salute del lavoratore, della popolazione e dell'ambiente.

Le **Direttive 97/69/CE e 2009/2/CE** riguardanti rispettivamente il XXIII° e il XXXI° adeguamento al processo tecnico della "Direttiva 67/548/CE, introducono elementi di distinzione tra le varie FAV presenti sul mercato, in relazione alla loro pericolosità.

**Le due Direttive sono il risultato di studi scientifici che hanno messo in evidenza come non tutte le fibre artificiali vetrose presentino effetti cancerogeni e, per alcune tipologie, escludono la classificazione di cancerogeno.**

La Direttiva 97/69/CE prende atto delle prime evidenze scientifiche emerse modificando la Direttiva 67/548/CE e introducendo note e disposizioni specifiche per differenziare e identificare le diverse fibre presenti sul mercato in relazione alla loro pericolosità.

**In particolare, aggiunge le note Q ed R di seguito riportate.**

#### **NOTA Q**

la classificazione "cancerogeno" non si applica se è possibile dimostrare che il materiale rispetta una delle seguenti condizioni:

**a)** una prova di persistenza biologica a breve termine mediante inalazione ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20  $\mu\text{m}$  presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 10 giorni

**b)** una prova di persistenza biologica a breve termine mediante instillazione intratracheale ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20  $\mu\text{m}$  presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni

**c)** un'adeguata prova intraperitoneale non ha rivelato un'eccessiva cancerogenicità

**d)** una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha portato alla conclusione che non ci sono effetti patogeni significativi o alterazioni neoplastiche.

#### **NOTA R**

la classificazione "cancerogeno" non si applica alle fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza meno due errori standard risulti maggiore di 6  $\mu\text{m}$ .

**Il 31°APT (Adeguamento al Progresso Tecnico) della Direttiva, nel 2009 ha eliminato la frase di rischio R 38 (Irritante) dalle indicazioni di pericolo delle FAV, lasciando solo i Consigli di Prudenza S 2 (tenere lontano dalla portata dei bambini, se il prodotto è venduto al dettaglio) e S 36/37 (usare indumenti protettivi e guanti adatti).**

La Commissione Europea ha recentemente emanato due Regolamenti - il Regolamento (CE) n.1907/2006 (**REACH**) e il Regolamento (CE) n.1272/2008 (**CLP**).

Il Regolamento REACH, entrato in vigore nel 2009, prevede che *“qualsiasi fabbricante o importatore di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di uno o più preparati in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all’anno presenti una registrazione”* all’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) .

**Le FAV rientrano nell’obbligo di registrazione, se prodotte o importate - da paesi extra UE - in quantitativi superiori ad 1 tonnellata all’anno.**

Il Regolamento CLP sta sostituendo a partire dal 1° dicembre 2010, con un periodo di transizione, le Direttive 67/548/CEE (DSD – Dangerous Substances Directive) e 1999/45/CE (DPD – Dangerous Preparation Directive) sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose.

L’entrata in vigore del Regolamento CLP ha prodotto come effetto immediato l’abrogazione dell’Allegato I - relativo alla classificazione armonizzata delle sostanze pericolose - della Direttiva 67/548/CEE (DSD) e la sua sostituzione con l’Allegato VI del nuovo Regolamento.

**Attualmente, e fino al 1 giugno 2015, la classificazione ed etichettatura prevista per le Fibre Artificiali Vetrose (FAV) secondo i criteri del CLP sarà abbinata alla classificazione secondo i criteri della Direttiva 67/548/CEE.**

I Regolamenti REACH e CLP non si applicano ai rifiuti e quindi anche a quelli contenenti FAV e prodotti dalle attività di rimozione da edifici o impianti per i quali ci si deve riferire alla specifica normativa europea, statale e regionale in materia di rifiuti.

**Le fibre minerali prodotte dagli associati FIVRA sono conformi alla nota Q, quindi fibre biosolubili non cancerogene.**

A garanzia delle caratteristiche di biosolubilità delle proprie produzioni, **gli associati FIVRA si sottopongono volontariamente ad una ulteriore certificazione di prodotto**, che prevede un controllo costante della produzione da parte di Enti notificati indipendenti, sulla base del quale vengono rilasciati **il marchio Europeo EUCEB e/o il marchio Tedesco RAL.**

